

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1564 del 24/05/2016
Oggetto	AUA - SOCIETA' AGRICOLA GAIA S.S. CON ATTIVITA' NEL COMUNE DI VOGHIERA - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1570 del 23/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 15743/16

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società Agricola GAIA S.S. con sede legale nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 714 ed attività nel Comune di Voghiera, località Voghenza, via dei Boschetti - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Voghiera n. 2784 del 14.04.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività agricola.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 14.04.2016, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Voghiera, assunta al P.G. di ARPAE FERRARA con il n. 4792 del 13.05.2016, presentata dalla Società Agricola GAIA S.S., nella persona di Salvi Luigi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 714 ed attività nel Comune di Voghiera, località Voghenza, via dei Boschetti, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'attività della Società Agricola GAIA S.S. si occupa di colture frutticole che comprende un magazzino per lo stoccaggio provvisorio della frutta;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società Agricola GAIA S.S. per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche mediante un impianto di fitodepurazione sub-superficiale a flusso orizzontale;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore del Legale Rappresentante della Società Agricola GAIA S.S., allegata alla suddetta istanza;
- Preso atto dalla relazione tecnica che lo scarico di acque reflue domestiche ha una potenzialità < 50 A.E.;
- Preso atto della nota del S.U.A.P. del Comune di Voghiera prot. n. 3445 del 11.05.2016 (assunta al PG Arpae Ferrara n. 4792 del 13.05.2016) contenente le seguenti note:
 - la certificazione di HERA S.p.A. prot. n. 53388 del 28.04.2016 nella quale si comunica, che l'attività della Società Agricola GAIA S.S. è inserita in zona non dotata di servizio pubblica fognatura;
 - il Parere del Settore Tecnico ed Urbanistica in merito agli scarichi idrici, espresso con nota prot. n. 3385 del 10.05.2016;
- Considerata la presa d'atto del Settore Tecnico ed Urbanistica del Comune di Voghiera di quanto riportato nella dichiarazione formulata dal titolare della Società Agricola GAIA S.S. attestante il fatto che non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi e che non saranno indotti significativi movimenti dei flussi di traffico presso i locali di progetto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae

delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. di Voghiera alla Società Agricola GAIA S.S., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 714 ed attività nel Comune di Voghiera, località Voghenza, via dei Boschetti, codice fiscale e PIVA 01548160389 per l'esercizio dell'attività agricola.

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche mediante impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale sommerso è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete fognaria.
2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
3. In caso di danno o rottura ai sistemi di depurazione la Società Agricola GAIA S.S. dovrà comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.
4. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, la Società Agricola GAIA S.S. ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa prima della scadenza della presente autorizzazione.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione l'Autorità competente provvederà all'irrogazione delle sanzioni previste dal titolo V della parte terza del D.Lgs 152/06.
6. La Società Agricola GAIA S.S. deve tenere a disposizione degli organi di controllo i formulari, che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della DGR dell'Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003.
7. Le opere dovranno essere eseguite, sia per tecniche costruttive che per materiali impiegati, in modo da evitare emanazione maleodoranti.
8. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto di depurazione, mediante l'adozione di opportune misure manutentive. In caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.
9. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso.

10. Per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta. Il formulario di trasporto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni.

11. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vige comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

12. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

13. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

14. Sono fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di terzi.

Si precisa inoltre che:

- Gli uffici ed organi competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico e/o di spandimento dei liquami in qualsiasi momento.
- L'Amministrazione Comunale è esente da danni che si possano arrecare a causa di malfunzionamento dell'impianto di scarico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Voghiera una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Voghiera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Voghiera e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Voghiera, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente del Comune di Voghiera.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Voghiera.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.